

Torino, li 5 Luglio 2018

Circolare n. 4/2018

Oggetto: Decreto Dignità.

Gentile cliente,

in data 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto legge (decreto dignità) che apporterà, a decorrere dalla data di trascrizione sulla gazzetta ufficiale, importanti novità in materia di lavoro che vi sintetizziamo.

Incremento indennità per licenziamento illegittimo

Il primo intervento mira a penalizzare il datore di lavoro che ricorre, in maniera illegittima, ad un licenziamento per motivo oggettivo. La modifica prende di mira le tutele crescenti, in vigore dal 7 marzo 2015, in virtù delle quali era previsto in caso di licenziamento illegittimo un computo dell'anzianità aziendale del lavoratore per il relativo indennizzo, con il criterio di due mensilità ogni anno di anzianità, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità.

Il Decreto Dignità aumenta semplicemente il limite massimo di 24 mensilità a 36, con la previsione di aumentare anche il limite minimo a 6 (per ora solamente un'ipotesi).

Di fatto, ad oggi questa modifica non comporta particolari preoccupazioni in quanto per raggiungere l'indennizzo economico di 36 mensilità occorrerebbe un'anzianità lavorativa di 18 anni dal 2015, anno in cui sono entrate in vigore le tutele crescenti.

Riduzione durata massima dei contratti a termine

Tornano le causali nel contratto a termine, ma solamente superati i primi 12 mesi, mentre la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine tra medesimi soggetti si riduce da 36 mesi a 24 mesi. Relativamente al rientro della causale, il Decreto Dignità stabilisce che la stessa debba essere inserita solamente per le proroghe, o nuovi contratti, successivi ai primi 12 mesi del rapporto di lavoro a termine. Si tratta, di fatto, di una giustificazione alla mancata trasformazione a tempo indeterminato del dipendente e dovrà essere connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Anche il numero di proroghe complessive si riduce, passando da un massimo di 5 ad un massimo di 4.

Le modifiche al tempo determinato colpiscono anche sul lato economico in quanto, dall'entrata in vigore del decreto, i nuovi contratti a termine (o rinnovi di precedenti), subiranno un aumento dell'aliquota contributiva dello 0,5%, che andrà a sommarsi all'1,4% già vigente.

Relativamente all'aspetto economico, considerato che l'aumento dell'aliquota contributiva avrà efficacia dall'entrata in vigore del Decreto, qualora ad oggi avesse intenzione di prorogare contratti in scadenza potrebbe essere conveniente farlo prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, al fine di mantenere, per la durata della proroga, l'attuale aliquota contributiva. Ovviamente questo suggerimento si basa su un'interpretazione della norma, la quale potrebbe comunque essere smentita da future circolari INPS o del Ministero del Lavoro, che potrebbero invece considerare l'aumento dell'aliquota anche per i contratti in corso.

Purtroppo, come spesso accade quando modiche sostanziali su un istituto fondamentale, quale il contratto a termine, intervengono senza gli adeguati accorgimenti pratici, non può esserci alcuna certezza.

Importanza del DVR

Restando in materia di lavoro ed avendo toccato l'argomento del contratto a termine, pur non trattandosi di una novità del Decreto Dignità, colgo l'occasione per ricordarLe che per l'instaurazione di ogni rapporto di lavoro non ordinario quale, appunto, il contratto a tempo determinato, nonché il contratto di lavoro intermittente di apprendistato o il part-time, è necessario aver effettuato correttamente la valutazione dei rischi e, di conseguenza, aver predisposto ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DVR). A tal proposito ricordo che lo Studio non si occupa di sicurezza sul lavoro, tuttavia si rende disponibile a fornire, qualora richiesto, il contatto di un professionista che si occupa specificatamente della materia.

Sul fronte fiscale le novità più significative sono:

Delocalizzazioni e cessioni di beni 4.0

Le imprese che entro i 5 anni dal ricevimento degli aiuti di stato delocalizzeranno la sede all'estero, perderanno il beneficio acquisito, con l'onere di restituire le somme percepite al tasso d'interesse vigente al momento dell'operazione maggiorato fino a 5 punti. Si applicherà inoltre una sanzione da 2 a 4 volte l'importo fruito. Saranno colpite dalla revoca totale o parziale anche le imprese che ridurranno l'occupazione dell'attività produttiva interessata dal contributo.

L'impresa è tenuta a restituire i benefici usufruiti anche in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all'estero di beni 4.0 (alto contenuto tecnologico) incentivati dal cosiddetto "Iperammortamento".

Esclusione dello "Split Payment" per i professionisti

Si punta ad eliminare il meccanismo contabile dello "Split Payment" per coloro che percepiscono compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

Redditometro e Spesometro

Si prefigura un'operazione di restyling del "Redditometro", andando a rideterminare i parametri propri dell'accertamento sintetico. Tale provvedimento porterebbe quindi ad una sospensione degli accertamenti degli anni d'imposta 2016 e seguenti. Rimangono comunque validi gli inviti del Fisco a fornire dati e notizie in merito agli accertamenti per gli anni d'imposta fino al 31/12/2015.

Per lo "Spesometro" si prefigura la possibilità di invio su base trimestrale o semestrale in base alle scelte del contribuente e l'unificazione degli invii del terzo e del quarto trimestre alla data del 28/02/2019.

Lo Studio è a disposizione per approfondimenti circa l'evolversi della normativa.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti